

**ATTO DI TRASFERIMENTO DELLE ATTIVITA' RELATIVE
ALL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PIANO PER
L'OCCUPABILITA' DEI SOGGETTI SVANTAGGIATI
NELL'AREA METROPOLITANA DI PALERMO"**

Italia Lavoro s.p.a. (di seguito denominata anche Italia Lavoro) con sede in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 60, in persona dell'Amministratore Delegato, Natale Forlani, nato a Osio Sopra (Bergamo) il 7 ottobre 1953, domiciliato presso la sede della società per la carica ed agli effetti del presente atto

e

Servizi per l'Occupazione s.r.l., con sede in Palermo, via Caduti sul Lavoro, plesso Rodari (di seguito denominata Servizi per l'Occupazione) in persona dell'Amministratore Unico, Adriano Fanzaga, domiciliato presso la sede sociale in ragione della carica ed agli effetti del presente atto;

VISTI:

1. il Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni dell'obiettivo (2000-2006) approvato con decisione della Commissione Europea del 1 agosto 2000;
2. il POR Sicilia 2000-2006 n.1999, approvato dalla Commissione Europea con decisione n. C (2000) 2346 dell'8 agosto 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.10 del 9 marzo 2001 -Supplemento Ordinario;

3. il Complemento di Programmazione attuativo del POR Sicilia 2000-2006 adottato dalla Giunta regionale con delibera n.149 del 20-21 marzo 2001, e successivamente modificato dal Comitato di sorveglianza del 30 maggio 2001 ed adottato, modificato ed integrato dalla Giunta Regionale con proprie delibere n. 325 del 2 agosto 2001, n. 80 del 18 marzo 2003, e n. 378 del 11 dicembre 2003;
4. l'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, che nell'ambito dell'individuazione di "interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio" ha previsto, da parte della Regione Siciliana, lo stanziamento di un contributo straordinario a favore del *Comune di Palermo* "...per l'utilizzazione in misure di politiche attive del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti dimessi da comunità o centri di cura e recupero tossicodipendenti e soggetti da alcoolismo...";
5. la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
6. la legge 3 dicembre 2003, n. 20 "Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico" art. 26, che, al capitolo 183303 prevede la disponibilità di euro 7.000.000, 00 da utilizzare per come appresso quantificato;
7. la Deliberazione di Giunta Regionale n. 393 del 11.12.2003;
8. la nota dell'Assessorato Enti Locali n.4304 del 16.12.2003;



9. il Progetto presentato da Italia Lavoro S.p.A. denominato *Piano per l'Occupabilità dei soggetti svantaggiati nell'area metropolitana di Palermo*, di seguito allegato sub A;
10. la delibera della Giunta Municipale n. 449 del 17.12.2003,
11. la legge 29 dicembre 2003, n. 21 "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2004" (legge finanziaria della Regione Siciliana), art. 23;
12. le Comunicazioni del *Comune di Palermo* Settore attività socialmente utili e risorse non contrattualizzate ufficio del dirigente coordinatore che fanno riferimento all'elenco nominativo dei soggetti che identifica il bacino dei beneficiari degli interventi di cui al Progetto sopra menzionato.
13. la Convenzione tra il *Comune di Palermo* ed *Italia Lavoro s.p.a.* del 20.1.2004, qui allegata sub A (di seguito anche "la Convenzione").

Premesso che:

- a. *Italia Lavoro* ed il *Comune di Palermo* hanno sottoscritto in data 20 gennaio 2004 la Convenzione per l'attuazione delle azioni previste nel progetto *Piano per l'occupabilità dei soggetti svantaggiati nell'area metropolitana di Palermo* (di seguito anche il "Progetto"), qui allegato sub B.
- b. In virtù della Convenzione il *Comune di Palermo* ha affidato ad *Italia Lavoro* le attività relative alla realizzazione del Progetto.




- c. La Convenzione prevede che la gestione operativa del Progetto venga affidata ad una società appositamente costituita da società partecipate da *Italia Lavoro* e *Comune di Palermo*.
- d. L'art. 4 della Convenzione prevede espressamente che una volta resa operativa la Società, "le attività affidate dal *Comune di Palermo* ad *Italia Lavoro* in forza del *presente atto* saranno trasferite alla società medesima, opportunamente notificato il *Comune di Palermo*, nel quale saranno dettagliate le attività ed i relativi importi.
- e. Il *Comune di Palermo*, con la sottoscrizione della Convenzione, ha espresso il proprio consenso alla cessione delle attività relative all'attuazione del Progetto alla Società così come deliberato dalla Giunta Comunale il 17.12.2003, n. 449;
- f. In data 06/02/2004 è stata costituita la Società denominata *Servizi per l'Occupazione s.r.l.*, società interamente partecipata da *Gesip Palermo s.p.a.*, quest'ultima composta dal 49% *Italia Lavoro s.p.a.*, 51% *Comune di Palermo*;
- g. La *Servizi per l'occupazione* è una struttura funzionale transitoria che dovrà essere di supporto, dal punto di vista tecnico al costituendo *Consorzio dei Comuni* per espressa volontà della *Regione Siciliana* e del *Comune di Palermo* e per esplicita previsione nel *Progetto*.

Tutto quanto sopra premesso, le parti concordano quanto segue:

1. In virtù del presente atto, le attività affidate dal *Comune di Palermo* ad *Italia Lavoro* oltre che i compensi previsti in forza della Convenzione, vengono trasferiti a *Servizi per l'Occupazione s.r.l.*

st.



2. *Italia Lavoro* garantisce la validità del contratto ceduto.
3. *Servizi per l'Occupazione s.r.l.* assume su di sé la responsabilità dell'esecuzione delle azioni previste dal Progetto, liberando, contestualmente *Italia Lavoro* da ogni responsabilità.
4. Nell'ambito della realizzazione degli interventi relativi al Progetto, *Servizi per l'Occupazione s.r.l.* dovrà compiere le attività previste nel piano di occupabilità e descritte nella Convenzione stipulata tra il *Comune di Palermo* e *Italia Lavoro* le quali si devono intendere integralmente riportate nel presente atto.
5. Atteso che il Progetto prevede diversi momenti rispettivamente integrati che attengono ad altrettante strategie di politica attiva del lavoro, le Parti si danno reciprocamente atto che la mancata - ovvero ritardata e/o incompleta - contribuzione da parte del *Comune di Palermo* all'erogazione degli assegni di disponibilità/occupabilità comporterà l'automatica sospensione - o interruzione - da parte di *Servizi per l'Occupazione* delle attività prevista nel presente atto e nella Convenzione.
6. Le Parti, di comune accordo, potranno rendere pubblici i risultati relativi al lavoro svolto sulla base della presente convenzione, per finalità esclusivamente di natura istituzionale.

